

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

AD ENTI PUBBLICI, SOGGETTI PRIVATI E ORGANISMI

DI PRIVATO SOCIALE E VOLONTARIATO

approvato con atto CC 225 del 15/11/91

MODIFICATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 7/03/1997

MODIFICATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del 28/11/2008

INDICE

Capo I: Finalità	5
Capo II: Procedure	7
Capo III: Settori d'intervento	10
Capo IV: Soggetti ammessi	11
Capo V: Condizioni generali di concessione	12
Capo VI: Attività sportive e ricreative del tempo libero	19
Capo VII: Sviluppo economico	21
Capo VIII: Attività culturali ed educative	22
Capo IX: Tutela dei valori ambientali	25
Capo X: Interventi straordinari	26
Capo XI: Disposizioni finali	27
Allegato A: Istanze per la concessione di contributo (persona fisica)	
Allegato B: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati	
Allegato C: Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)	

Capo I FINALITA'

Art.1

1 Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia "ed in armonia con il proprio Statuto", determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, soggetti privati, "organismi di privato sociale e di volontariato", in relazione a quanto previsto dall'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2

1 L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2 L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3

1 La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della Legge 8 giugno 1990, n.142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dei singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Art.4

1 Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.

2 Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.5

1 Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2 Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II
PROCEDURE

Art.6

1 Entro il termine massimo del 15 Ottobre di ogni anno i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune per l'anno successivo.

2 La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di corredarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3 Entro il 31 Dicembre di ogni anno la Giunta Municipale determina il riparto dei fondi e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

Art.7

1 Le istanze per la concessione di contributi e di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2 Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3 Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art.17 direttamente prestati ai soggetti assistiti ed alle loro famiglie.

4 Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale dovrà essere attestata dalla competente Prefettura la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi dell'art.7 della legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.8

1 Le istanze pervenute nel termine di cui all'art.6 comma 1 sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede ai sensi dell'art.2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2 Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogante in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3 La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4 Nel caso di istanze concorrenti in relazione a finalità d'intervento di identica natura e per le quali si accerti la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, la Giunta Comunale, su proposta del settore competente, forma apposita graduatoria di merito, tenuto conto altresì dell'incidenza sul pubblico interesse dell'intervento per il quale si concede il beneficio, dell'ammontare della somma o dal vantaggio sociale culturale ed economico richiesti.

5 Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che sono risultati privi di

requisiti richiesti ed in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art.9

1 Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi, lo schema della deliberazione per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2 Il responsabile del settore esprime, il parere di propria competenza, sulla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.

3 Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al Responsabile della Regioneria e rimette la pratica alla Giunta corredata dal suo parere di legittimità.

Capo III
SETTORI D'INTERVENTO

Art.10

1 I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, soggetti privati, organismi di privato sociale e di volontariato nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, i seguenti:

- a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- c) Cultura ed informazione;
- d) Sviluppo economico;
- e) Tutela dei valori ambientali.

2 Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti oppure organizzati e gestiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art.32, comma secondo, lettera g, della Legge 3 giugno 1990, n.142;
- b) per le agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV
SOGGETTI AMMESSI

Art.11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di Enti Privati, associazioni fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di Associazioni, Gruppi Comitati, che, pur non aventi personalità giuridica che effettuano iniziative e svolgono attività di rilevante importanza sociale per la popolazione del Comune, purchè risultino scritti Albo delle Associazioni istituito dal Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore degli enti di cui al precedente comma lett.b) c) d), per sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per partecipare ad iniziative d'interesse generale rilevanti per il Comune sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art.12

1 Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto, all'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per il medesimo intervento di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo e l'Ente erogante. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2 Salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, le procedure, i criteri e le modalità riguardanti le concessioni di finanziamenti e benefici economici per finalità di pubblica assistenza e sicurezza sociale restano previsti e disciplinati dal Regolamento per la gestione degli interventi di Assistenza sociale. approvato con delibera di C.C. 6/2 - 1 - 86.

Art. 13

1 Per gli Enti Pubblici e Privati e le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, dal programma di attività.

2 L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene a conclusione dell'esercizio finanziario su presentazione di un rendiconto della gestione relativa all'attività svolta nell'anno per cui il contributo è stato concesso.

3 Se gli interventi di cui al comma 1 formano oggetto di concessione, costituendo impegno anche per gli esercizi futuri, sono deliberati dal Consiglio Comunale a mente dell'art.32 lett.c) della Legge 8.6.1990 n.142.

ART.14

1 Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e gli organismi che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale di volontariato concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali la stessa verrà finanziata.

2 L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, dietro presentazione di un dettagliato rendiconto nonché di copia dei documenti giustificativi delle spese.

3 Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni costituenti dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno, messi gratuitamente a disposizione dello stesso, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art.15

1 L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.13.

2 Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e prestazioni di qualsiasi altra natura.

3 Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità di gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione dei contributi non corrisposti ed anche deliberarne la revoca.

4 La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5 Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono

finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art.16

1 Gli Enti Pubblici e Privati e le Associazioni che ricevono contributi annnnuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti ad evidenziare negli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2 Gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni, i Comuni e gli Organismi di Volontariato che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti ad evidenziare negli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3 Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4 La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5 Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art.17

1 Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2 Il Comune interviene inoltre a sostegno di Associazioni, Gruppi ed altri Organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3 Alle Società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4 Il Comune può concedere benefici finanziari alle Associazioni di cui ai commi 1 e 2 nei seguenti casi:

- quale concorso all'organizzazione e gestione di attività di formazione fisico-sportiva a favore dei ragazzi della fascia dell'obbligo scolastico;
- per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5 A tutte le Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi di proprietà comunale, esclusi quelli destinati prevalentemente ad attività in ambito scolastico, saranno destinate quote di

proventi derivanti dalla installazione di cartelloni pubblicitari fissi in rapporto al numero di ore di utilizzo e all'utenza richiamata.

6 Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art.18

1 La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.17 è regolata con apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2 Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VII
SVILUPPO ECONOMICO

Art.19

1 Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e costituisca una partecipazione significativa;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi gravitazionali verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale.
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni e altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2 Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico

del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3 La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

4 Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art.20

1 Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art.19 si osservano le norme di cui agli artt.13 e 15 del presente Regolamento.

Capo VIII
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.21

1 Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti Pubblici e Privati, Associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- c) a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli con altre comunità nazionali o straniere;
- d) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, di rilevante interesse per la comunità e che concorrono alla sua valorizzazione.

Art.22

1 La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2 I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art.21 sono erogati in rapporto all'ammontare delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

3 Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Art.23

1 La concessione a condizioni agevolate dell'uso locali, impianti, ed attrezzature di cui al comma 1 del precedente art.21 è regolata con apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2 Nel caso che il locale, impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmesse al Comune.

Capo IX
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art.24

1 Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2 Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

* ART. 24-bis

CAPO IX BIS

ATTIVITA' SVOLTE DA PARROCCHIE, ENTI RELIGIOSI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO, COOPERATIVE SOCIALI.

L'Amministrazione comunale promuove e sostiene attività e iniziative svolte da Parrocchie, Enti Religiosi, Associazioni Sportive e di Volontariato e Cooperative Sociali senza finalità di lucro operanti nel territorio comunale, che abbiano lo scopo di sviluppare lo spirito di solidarietà, di aiuto e assistenza ai soggetti più deboli della Società e di prevenire le forme di disagio.

Gli interventi dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti sopraindicati sono principalmente finalizzati a:

- Promuovere nei cittadini un senso di solidarietà nei confronti dei soggetti più deboli della popolazione quali anziani, handicappati, tossicodipendenti, ecc.;
- Attivare specifici servizi di assistenza, di accoglienza e di informazione rivolta ai soggetti sopraindicati;
- Attivazione di interventi di prevenzione e contenimento del disagio giovanile e della promozione della salute;
- Attivazione di interventi di aggregazione giovanile di promozione e di educazione allo sport e di esercizio di attività sportive;
- Infine potrà essere sostenuta l'attività ordinaria di detti Enti qualora se ne ravvisi la necessità ed il bisogno.

* AGGIUNTO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20/7.3.1997

Capo X
INTERVENTI STRAORDINARI

* Art.25

1 Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

- 2) In tal caso, per la concessione di contributi, i soggetti proponenti presenteranno all'Amministrazione un Progetto o un Programma di interventi, corredato da relativo preventivo di costi e ricavi.
- 3) I rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno disciplinati mediante apposita Convenzione, che regolerà anche le modalità di erogazione del contributo (unica soluzione, con acconti e saldi, ecc) e di concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per la realizzazione delle iniziative e manifestazioni in oggetto.
- 4) Gli interventi di cui al presente articolo possono prescindere dalla territorialità del soggetto proponente beneficiario, purché comunque gli interventi straordinari in oggetto si caratterizzino per un forte valore aggiunto a beneficio della collettività di Fiorenzuola.
- 5) Alle iniziative e manifestazioni di cui al presente capo non si applicano le procedure e le condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V del presente Regolamento né quelle stabilite con deliberazione di G.C. n° 36 del 16/02/2002 di "Definizione delle condizioni generali di utilizzo del Teatro Verdi e della Sala Consiliare"



* MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 28/11/2008

Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.26

1 Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

2 Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art....